



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI<sup>A</sup> Area Organizzativa – Polizia Locale  
Il Comandante

Prot.nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Monopoli, 6 luglio 2009

Circolare Informativa

**A TUTTO IL PERSONALE di P.M.**

**S E D E**

**OGGETTO:** pacchetto sicurezza - disegno di legge 733 (*"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*); - **Comunicazioni.**

*\*tratto da sito professionale in abbonamento.*

**E' legge il pacchetto sicurezza: 3 articoli, 111 commi complessivi, 18.447 parole che cambieranno vari aspetti della sicurezza urbana e stradale**

Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 733 (*"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*), passo finale di un travagliato percorso che nelle prime intenzioni del governo doveva essere costituito da un decreto legge adottato in via d'urgenza, da un disegno di legge e da tre decreti legislativi. La reale evoluzione è stata peraltro diversa da quella prevista: dopo il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* (convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125) un successivo, ulteriore e non previsto inizialmente, decreto legge, il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"* (convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 38), vi è stato l'ultimo atto, per ora definitivo, dell'evoluzione della sicurezza.

Mentre il primo decreto legge ampliava le casistiche di espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale, prevedendo questa misura anche per i cittadini dell'Unione, inaspriva le pene per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti facendo divenire nuovamente reato il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, conferiva ai Sindaci maggiori poteri nel campo della sicurezza, prevedeva la confisca per gli immobili affittati a stranieri irregolari, poneva le basi per una più importante cooperazione fra polizia municipale e forze di polizia dello Stato, con il secondo decreto legge si inserivano norme *antistalking* e si incrementavano le possibilità di utilizzazione della videosorveglianza.

Con ambedue i decreti legge si adottavano norme che poi, in sede di conversione, venivano invece cassate per rimanere in serbo per i provvedimenti futuri; fra queste la norma sulle "ronde" tolta in sede di conversione del d.l. 11 ed adesso reinserita nell'ultimo provvedimento.

Sempre in sede di conversione dei decreti legge venivano poi inseriti ulteriori argomenti che avrebbero dovuto invece trovarsi nei provvedimenti futuri, sia ulteriori norme non previste inizialmente (esempio, ulteriori modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada, al T.U. sull'immigrazione, modifiche alla legge 24.11.1981, n. 689, ulteriori modifiche all'art. 54 T.U.E.L., e così via). Il disegno di legge 733 è andato quindi via via ad ingrossarsi, sia di quelle norme cassate dalle leggi di conversione dei decreti legge 92 e 11, sia di altre norme che il Governo ha sentito la necessità di proporre. E' palese, leggendo le dichiarazioni di voto finali di quest'ultimo provvedimento, dichiarazioni peraltro abbastanza in linea con quelle formulate precedentemente in sede di conversione dei due decreti legge, che l'epilogo non è stato condiviso da parte di tutta la maggioranza, così come non è stato osteggiato completamente da parte di tutta l'opposizione: un provvedimento quindi da una parte controverso nelle motivazioni e, per le formulazioni contenute, d'altra parte controverso nell'applicazione futura. Il "pacchetto sicurezza" si porta poi dietro una coda lunga, fatta di un inasprimento futuro e generalizzato delle sanzioni in tutti i campi. Infatti, oltre ad elevare da subito una serie di sanzioni (art. 3 commi 60, 61, 62, 63, 64), l'art. 3, comma 65 prevede "65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi...". I profili di interesse per gli organi di polizia locale sono svariati; alcuni di essi saltano immediatamente agli occhi come vere e proprie innovazioni nell'ordinamento giuridico italiano, con risvolti importanti nel campo sociale.

## **La "schedatura" dei barboni**

La norma approvata prevede "38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: "«Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita». 39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: «È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».». Di fatto tutte le persone senza fissa dimora si troveranno "schedate" in questo elenco.

## **Permesso di soggiorno a pagamento**

Si prevede una tassa, da 80 a 200 Euro, per ottenere il permesso di soggiorno; l'art. 1 comma 22 del provvedimento modifica infatti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come segue: ""b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;".

## **Reato di immigrazione clandestina e soggiorno clandestino**

Viene poi inserito il reato di immigrazione clandestina e di permanenza clandestina sul suolo italiano, con la previsione del carcere fino a quattro anni per i clandestini che permangono sul territorio nazionale malgrado l'espulsione.

## **Reintroduzione delle "ronde"**

Dopo essere state introdotte dal d.l. 11/2009, peraltro senza possibilità applicative, mancando il decreto ministeriale di istituzione dell'apposito elenco le cosiddette ronde, meglio identificate dall'art. 6 (Piano straordinario di controllo del territorio), comma 3 del d.l. 11 stesso, e quindi cassate in sede di conversione del decreto legge, queste sono state adesso reintrodotte dal provvedimento qui in esame. Infatti l'art. 3, commi da 40 a 44 recita: "40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. 41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato. 42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. 44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". La formulazione ricalca, pur con qualche diversità testuale, quella già prevista dal decreto legge 11 e poi annullata dalla legge di conversione. In pratica si "regolarizza" quanto alcuni Comuni, specialmente del Veneto e della Lombardia, stavano già attuando: il pattugliamento del territorio ad opera di gruppi di cittadini.

## **Possibilità di uso di strumenti di autodifesa**

Sarà possibile, per i cittadini, munirsi di strumenti di autodifesa, in pratica spray urticanti, con caratteristiche da stabilirsi da parte del competente Ministero. La norma prevede infatti "32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona."

## **Giro di vite sul decoro**

Si adottano poi alcune norme con le quali gli organi di polizia locale avranno alcuni strumenti in più per contrastare le occupazioni di suolo pubblico abusive, i danneggiamenti, e chi deturpa muri ed edifici; fra queste la norma che stabilisce il divieto di vendita di bombolette con vernice non biodegradabile ai minori, divieto punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. E riguardo alle occupazioni di suolo pubblico abusive: "16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni." e comunque al decoro delle occupazioni in genere "17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio." con l'aggiunta della spada di Damocle dell'ulteriore controllo da parte della Guardia di Finanza "18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Il tutto corroborato da una previsione di aumento per le sanzioni amministrative, grazie ad una modifica implicita alla l. 689/1981: "6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500." Questa norma si affianca ad una modifica del codice della strada di pari pesantezza "...14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

## **Reinserimento del reato di oltraggio a pubblico ufficiale**

Infine di rilievo il reinserimento del reato di oltraggio a pubblico ufficiale al comma 8 dell'art. 1: "Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto». Da ricordare che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era stato a suo tempo cassato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205. Qui, se da una parte si può plaudire al fatto che il legislatore si sia finalmente accorto dei problemi generati dall'abolizione del reato di oltraggio a p.u., che ha esposto i pubblici ufficiali a contumelie pesanti senza essere di contro validamente assistiti, certamente la nuova norma non è ben congegnata. La formulazione proposta, oltre a non essere efficace porterà però a problemi, visto che per aversi l'oltraggio saranno necessarie almeno due persone che assistono materialmente al fatto (oltre a doversi avere la circostanza oggettiva che il fatto debba avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico); a questo si aggiunga che, in modo un po' meschino, si inserisce una nuova causa di estinzione dei reati (in genere), il risarcimento.

## **Altre norme**

Il provvedimento è eterogeneo e contiene molte altre norme che influiscono sulla sicurezza. Fra queste: giro di vite sui boss della criminalità organizzata con l'aumento del carcere duro fino a quattro anni; a fianco della responsabilità degli organi politici viene introdotta quella specifica degli organi amministrativi e l'esclusione dagli appalti degli imprenditori che non denunciano le estorsioni. Il Prefetto avrà la possibilità di disporre accessi ed accertamenti sui cantieri utilizzando i nuclei interforze già esistenti. Adottate nuove norme sul money transfer, con l'intensificazione dei controlli sul trasferimento di valuta per contrastare il riciclaggio anche ai fini di finanziamento del terrorismo. Infine una maggior attenzione sui requisiti per ottenere patente di guida e certificato di abilitazione professionale, certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, con il potenziamento del fondo, già istituito, ma di fatto non funzionante, contro l'incidentalità notturna, fondo che servirà all'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada. Per chi si mette alla guida sotto effetto di stupefacenti scatterà la revoca della patente e la sospensione del certificato di abilitazione

professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, per un periodo fino a tre anni.

Per l'approfondimento della norma novellata ciascuno potrà attingere dalla Banca dati dei siti professionali cui il Comando è abbonato e di cui tutti gli Operatori hanno le relative password di accesso.

Ciascun Ufficiale, Sottufficiale ed Operatore di P.M., avrà cura di tenere in sistematico riferimento il presente Ordine di Servizio nell'espletamento delle attività istituzionali che competono alla Polizia Municipale.

Cordialità & Buon Lavoro.

**IL DIRIGENTE VI<sup>A</sup> AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
*(Magg. Dott. Michele Palumbo)*